



Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE

Data: 27/06/2024

CC N. 47

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025- AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR2) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di giugno alle ore 21:00, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio Comunale in Prima convocazione ed in seduta straordinaria pubblica presieduta dal Sig. Angelo Antonio Di Lauro nella sua qualità di Presidente, assiste Il Segretario Generale Andrea Bongini.

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:

		Pres			Pres
GHILARDI GIACOMO		Si	GOBBI PAOLA	P.D.	Si
AUSILIO GIUSEPPE	G.S.C.B.	Si	AMARITI ALBERTO	P.D.	Si
TALLAWI ISSA	G.S.C.B.	Si	GATTO SABRINA MARIA	P.D.	No
BRUNETTI CONSOLATA	G.S.C.B.	Si	DAMBRA SCELZA	F.D.I.	Si
SALERNO ANTONIO FRANCO	G.S.C.B.	Si	COLOSIMO MAURIZIO	F.D.I.	Si
DESIMONE JESSICA	G.S.C.B.	Si	IELMINI FILIPPO	F.D.I.	Si
PALMERINI STEFANO	G.S.C.B.	Si	CORRENTI CARMELO	F.D.I.	Si
MERONI AUGUSTO	G.S.C.B.	No	STICCO MASSIMILIANO	LEGA	No
GHEZZI LUCA	P.D.	Si	MINUTILLI MICHELE	LEGA	Si
TARANTOLA MARCO	P.D.	Si	PALMITESSA MIRIAM	LEGA	Si
MORABITO MARIARITA	P.D.	Si	DI LAURO ANGELO	F.I.	Si
GALLI ALBERTO AMBROGIO	P.D.	Si	PREGNOLATO MARIO	C.P.I.	Si
SCEBBA SARA ALICE	P.D.	Si			

Componenti presenti n. 22 (19 presenti all'appello, 3 entrano nel corso della seduta).

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025- AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR2) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024
----------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 del 06/11/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di CINISELLO BALSAMO non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e che il Comune medesimo svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 22 del 19/05/2022 di “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2022/2025 ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022”;

Richiamata inoltre la deliberazione di C.C. n. 56 del 05/12/2022 di “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023”;

Vista la delibera ARERA 3/2024/R/rif del 16/01/2024 con cui l'autorità di regolazione decreta: "Approvazione della predisposizione tariffaria, per il periodo 2022-2025, proposta dal Comune di Cinisello Balsamo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio”.

Esaminato il Piano Economico-Finanziario c.d. “Grezzo” 2024/2025 del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, Nord Milano Ambiente (N.M.A.) Spa, che costituisce un aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022 – 2025 approvato con delibera di C.C. n° 22 del 19.05.2022 elaborato in ottemperanza alla delibera 389/2023 ARERA che ha disciplinato l'aggiornamento biennale 2024 -2025 del Metodo Tariffario Rifiuti MTR- 2, compilato per le parti di propria competenza, acquisito agli atti di questa Amministrazione al n. GE 2024/0026327 del 25/03/2024 (Allegato <<A>>) e la successiva integrazione dei costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza operata dall'Ente, il quale espone un costo complessivo di euro **9.100.000,00** così come rilevabile dal prospetto di Piano Economico-Finanziario Consolidato allegato e parte integrante della presente deliberazione (Allegato <>), che, al netto delle detrazioni previste al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021, determina un totale da entrate tariffarie pari ad euro **10.710.789,00**;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano economico-finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario consolidato, con esito positivo posta in essere dall'Organo di Revisione finanziaria dell'Ente, giusto prot. GE 2024/0050531 del 17/06/2024, acquisita agli atti di questa Amministrazione allegata e parte integrante del presente atto (Allegato <<C>>);

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 16/07/2020;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del

tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “B” alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “*a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente*”;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: “*dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*

c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

d) *le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente*”;

Dato atto che l’importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario 2024	€ 11.202.303,00	
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 57.614,00	-
Entrate da recupero evasione tributaria	€ 431.023,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€ 2.877,00	=
Totale gettito TARI	€ 10.710.789,00	

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, per l’anno 2024 e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all’art. 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 5,00%
- coefficiente recupero della produttività: 0,15%
- coefficiente QL 0,00% +
- coefficiente PG 0,00% +
- coefficiente C116 0,00% =

Limite massimo di variazione annuale 7,55%

Crescita entrate del 2024 rispetto all’annualità 2023 = 2,70%;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “B” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 51% a carico delle utenze domestiche;
- 49% a carico delle utenze non domestiche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, che individua i coefficienti Ka e Kb per la determinazione della tariffa da applicare alla macro-categoria delle utenze domestiche, suddivisa in parte fissa ed in parte variabile ed i coefficienti Kc e Kd per la determinazione della tariffa da applicare alle utenze non domestiche, sempre distinta in parte fissa ed in parte variabile stabilendoli nella misura del minimo;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024, fatte salve eventuali diverse motivate determinazioni della Giunta Comunale

1. prima rata: 02/09/2024
2. seconda rata: 31/10/2024
3. terza rata: 30/12/2024 a saldo e conguaglio

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/09/2024

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "D" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 Aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 Aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";
- ai sensi dell'art.7-quater del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 "per l'anno 2024, il termine del 30 Aprile previsto dal sopradetto [art.3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021](#), è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al

- medesimo [art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021](#), eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
 - a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
 - con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
 - a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
 - l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
 - l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
 - il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree

assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, per consentire le lavorazioni necessarie alla bollettazione ed evitare in tal modo eventuali squilibri nei flussi di cassa;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

con voti: 14 favorevoli, 8 contrari, 0 astenuti

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Economico-Finanziario "Grezzo" 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati, presentati dal gestore Nord Milano Ambiente Spa (NMA Spa) riportati nell'allegato <<A>> alla presente deliberazione;
- 3) Di approvare il Piano Economico Finanziario consolidato 2024-2025 comprendente i costi amministrativi per la gestione del tributo "Tari", così come da allegato <> corredato dalla Relazione di Accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità;
- 4) Di prendere atto della validazione del Piano Economico-Finanziario posta in essere dall'Organo di Revisione finanziaria dell'Ente, acquisita agli atti di questa Amministrazione, allegata e parte integrante del presente atto (All. <<C>>);
- 5) Di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'allegato <<D>> della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 7) Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Milano, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative UR1,a e UR2,a, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
- 8) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 02/09/2024
- seconda rata: 31/10/2024
- terza rata: 30/12/2024 a saldo e conguaglio
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 02/09/2024

- 9) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione definitiva di competenza;

In seguito, con voti: 14 favorevoli, 8 contrari, 0 astenuti

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale sintetico

Il Presidente apre la trattazione del punto in oggetto, iscritto al n.2 dell'o.d.g. Il Sindaco lo illustra e si apre una discussione (omissis, trascrizione allegata al presente atto).

Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto. La trascrizione integrale delle dichiarazioni è contenuta nell'allegato estratto del verbale della seduta.

Il Presidente propone quindi la votazione per alzata di mano dell'argomento in oggetto ("APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2024/2025- AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR2) ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2024") e si determina il seguente risultato (come da foglio dettagliato allegato):

Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n.08
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **approvata**.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con il seguente risultato:

Voti favorevoli:	n.14
Voti contrari:	n.08
Astenuti:	n.00

Il Presidente, proclamato l'esito della votazione come sopra riportata, dichiara la deliberazione **immediatamente eseguibile**.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente Angelo Antonio Di Lauro

Il Segretario Generale Andrea Bongini